



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Parere sullo schema di norma concernente modifica dell'articolo 77-quater del decreto-legge 25 giugno n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

*Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

Repertorio atti n. 146/ESR del 29 ottobre 2009

## LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta del 29 ottobre 2009:

**VISTO** l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che questa Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

**VISTO** l'articolo 77-quater del decreto-legge 25 giugno n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che reca disposizioni in materia di modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa il quale, al comma 8, dispone che le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettera c) (cioè le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliero-universitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, gli Istituti zooprofilattici sperimentali e le Agenzie sanitarie regionali), a carico diretto del bilancio statale sono accreditate in apposita contabilità speciale infruttifera, da aprire presso la sezione di tesoreria provinciale. Le somme giacenti alla data del 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote annuali costanti del venti per cento. Su richiesta della regione competente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al limite del prelievo annuale del 20 per cento, da riassorbire negli esercizi successivi;

**VISTA** la nota n. 17622 del 23 giugno 2009 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Gabinetto del Ministro, ha fatto pervenire lo schema di norma concernente modifica del citato articolo 77-quater del decreto-legge 25 giugno n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che è stato inviato, in data 25 giugno 2009, alle Regioni ed alle Province autonome;

**CONSIDERATO** che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere favorevole sullo schema di norma in esame;



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di norma concernente modifica dell'articolo 77-quater del decreto-legge 25 giugno n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trasmesso, con nota n. 17622 del 23 giugno 2009, dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente  
On.le Dott. Raffaele Fitto